

Condizioni generali di vendita per veicoli nuovi

1. Consegna del veicolo e pagamento del prezzo d'acquisto - 1.1 La venditrice è tenuta a consegnare il veicolo alla clientela, che a sua volta ha l'obbligo di consegnare alla venditrice l'eventuale veicolo in permuta e corrisponderle il prezzo d'acquisto. Il prezzo dell'eventuale veicolo in permuta viene dedotto dal prezzo d'acquisto. - 1.2 La venditrice determina d'intesa con la clientela il luogo, la data e la modalità di consegna del veicolo e dell'eventuale veicolo in permuta nonché la modalità di pagamento del prezzo d'acquisto. - 1.3 La venditrice non è tenuta a consegnare il veicolo alla clientela prima della consegna dell'eventuale veicolo in permuta e del pagamento dell'importo totale del prezzo d'acquisto. - 1.4 In caso di modifiche introdotte per legge riguardanti l'imposta sul valore aggiunto o altri emolumenti e tasse, il prezzo d'acquisto viene adeguato di conseguenza. - 1.5 Se tra la conclusione del presente contratto e il momento in cui il veicolo è pronto per la consegna presso la venditrice trascorrono più di **tre mesi**, durante i quali il **prezzo netto di listino (prezzo di catalogo meno i premi a livello nazionale)** subisce modifiche, la venditrice è obbligata a modificare il prezzo d'acquisto nella stessa proporzione in cui il prezzo netto di listino è aumentato o diminuito durante questo periodo. - 1.6 In caso di variazioni del prezzo netto di listino riconducibili a modifiche dell'equipaggiamento o a cambi di modello, il prezzo d'acquisto viene adeguato di conseguenza.

2. Caratteristiche del veicolo - 2.1 Il veicolo è descritto nel contratto di acquisto. Viene fatta riserva di modifiche non sostanziali e ragionevoli rispetto al veicolo descritto nel contratto di acquisto per quanto riguarda la forma, la tonalità o la fornitura. Tuttavia, la venditrice non è tenuta a fornire una versione modificata. - 2.2 I valori e i dati elencati in opuscoli, elenchi o altrove sono solo approssimativi. - 2.3 Le indicazioni relative al consumo, alle emissioni di CO₂ e all'eventuale autonomia corrispondono alla classificazione dell'approvazione del tipo CE del costruttore per il modello di veicolo, compresi gli optional, al momento dell'offerta o del contratto d'acquisto, determinati in base alla procedura di misurazione prescritta dalla normativa "Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure" (WLTP). A causa di modifiche normative o tecniche, è possibile che i dati relativi al consumo, alle emissioni di CO₂ e all'eventuale autonomia riportati nella scheda tecnica elettronica, redatta al momento della notifica di sdoganamento, si discostino da tali dati. In pratica, i valori di consumo di carburante e di emissioni e l'autonomia possono variare in modo significativo a seconda dello stile di guida, delle condizioni atmosferiche e di traffico, del carico utile, della topografia e del periodo dell'anno. - 2.4 I dati sulla categoria di efficienza energetica corrispondono alla classificazione del tipo CE del costruttore al momento dell'offerta o del contratto di acquisto. A causa delle modifiche legislative annuali, al momento della consegna (in caso di valori invariati) il veicolo potrebbe essere assegnato a una categoria di efficienza diversa.

3. Caratteristiche del veicolo in permuta - L'eventuale veicolo in permuta è descritto nel contratto di acquisto. La clientela assicura che (1.) i dettagli del veicolo indicati nel contratto di acquisto sono corretti; (2.) il numero indicato sul contatore corrisponde al chilometraggio effettivo; (3.) è l'unica proprietaria del veicolo; (4.) il veicolo non è soggetto a riserva di proprietà; (5.) non sono noti altri difetti oltre a quelli riportati nel protocollo di valutazione o a quelli autodichiarati nel processo di vendita online su www.auto.amag.ch; (6.) il veicolo è stato sdoganato correttamente; (7.) il veicolo non è stato sottoposto a modifiche a livello estetico, meccanico o elettronico, e (8.) non si tratta di un veicolo incidentato.

4. Riserva di proprietà - Fino al pagamento del prezzo d'acquisto più i possibili interessi di mora, veicolo e accessori restano di proprietà della venditrice e sono vietate disposizioni sullo stesso (ad esempio vendita, costituzione in pegno, donazione). La venditrice è autorizzata a far iscrivere una riserva di proprietà.

5. Rivendita - La clientela si impegna a non rivendere il veicolo con la denominazione «veicolo nuovo» o con indicazioni simili.

6. Difetti - 6.1 La garanzia e la responsabilità legale sono **completamente escluse nella misura ammessa dalla legge**. Con riferimento ai vizi materiali, si applica esclusivamente la **garanzia del produttore**, consultabile sul sito www.amag-import.ch/it/garanzia-costruttore.html. Se la clientela rivendica diritti di garanzia nei confronti della venditrice, si applicano le seguenti disposizioni. - 6.2 Nei confronti della venditrice la clientela ha **diritto alla rettifica** secondo le seguenti disposizioni: riparazione o sostituzione delle parti difettose ed eliminazione di ulteriori danni al veicolo, se questi sono stati causati direttamente dalle parti difettose. Le parti sostituite nel processo appartengono alla venditrice. - 6.3 La clientela è tenuta a notificare immediatamente alla venditrice eventuali difetti o a farli constatare. La clientela deve consegnare il veicolo alla venditrice per la rettifica, quando le venga richiesto. - 6.4 Ogni obbligo di garanzia decade se (1.) il veicolo viene trattato inadeguatamente, sottoposto in modo inappropriato a manutenzioni o cure, sollecitazioni eccessive, modifiche o trasformazioni arbitrarie (ad esempio tuning) oppure (2.) non vengono seguite le istruzioni per l'uso oppure (3.) gli interventi tecnici di assistenza del produttore non vengono effettuati, senza motivo, immediatamente dopo esserne venuti a conoscenza. - 6.5 La naturale usura è esclusa dall'obbligo di garanzia. - 6.6 La venditrice dispone dell'opzione di fornire un veicolo conforme al contratto entro un periodo di tempo ragionevole anziché provvedere alla rettifica. - 6.7 Se, nonostante ripetute riparazioni, non è possibile eliminare un difetto significativo, la venditrice ha il diritto di chiedere una riduzione del prezzo di acquisto o una redibizione. La clientela non ha diritto a una consegna sostitutiva. In caso di redibizione, si applica il seguente approccio

per la **compensazione dell'utilizzo: 0,8% del prezzo di listino (IVA esclusa) per 1'000 chilometri percorsi. Eventuali componenti assemblati, modificati e disassemblati nonché i loro montaggi e smontaggi non vengono sostituiti.** - 6.8 La rettifica non prolunga il termine generale di garanzia per il veicolo.

Le parti sostituite sono coperte da un nuovo periodo di garanzia di due anni dalla data della rettifica. - 6.9 Il diritto di garanzia viene trasferito a chi acquista il veicolo fino alla fine del periodo di garanzia, se cedibile.

7. Ritardo - 7.1 In caso di ritardo della venditrice, la clientela può rivendicare dapprima le penalità di mora previste per legge, dopo avere sollecitato per iscritto la venditrice, averle concesso per iscritto una proroga di 30 giorni e tale proroga non abbia sortito alcun effetto. - 7.2 Qualora il ritardo non sia imputabile alla venditrice (ad esempio a seguito di ritardi di consegna del produttore o dell'importatore, scioperi), le pretese della clientela saranno escluse in qualunque caso. - 7.3 In caso di ritardo della clientela o di dilazione dei suoi obblighi di prestazione, la clientela deve pagare alla venditrice un interesse di mora del 5% all'anno. - 7.4 Inoltre, in caso di mancato ritiro, mancata consegna dell'eventuale veicolo in permuta o ritardo nel pagamento dell'importo totale del prezzo d'acquisto, la venditrice può (1.) sollecitare la clientela per iscritto; (2.) concedere una proroga di 30 giorni e (3.) allo scadere di detta proroga a scelta (a.) sollecitare per iscritto l'adempimento del contratto e richiedere alla clientela il risarcimento dei danni dovuti al ritardo; (b.) rinunciare alla prestazione della clientela e richiedere alla stessa il risarcimento dei danni dovuti al suo inadempimento, laddove la venditrice, unitamente al valore della prestazione non fornita, può richiedere in ogni caso alla clientela fino al 15% del prezzo d'acquisto del veicolo come risarcimento del danno; (c.) recedere dal contratto, potendo richiedere alla clientela il risarcimento del danno dovuto alla soppressione del contratto. - 7.5 Avvalendosi del suo diritto di recesso dopo la messa in circolazione del veicolo, la venditrice può richiedere il 15% del prezzo d'acquisto maggiorato dell'1% per ogni mese trascorso dal momento della consegna del veicolo, nonché fino a 30 ct/km dalla consegna a titolo di risarcimento, a meno che la clientela non dimostri che il danno subito dalla venditrice è notevolmente inferiore o che la venditrice non dimostri che il suo danno è notevolmente maggiore.

8. Rischio - 8.1 La venditrice o la clientela si assume il rischio di smarrimento, deterioramento e svalutazione del veicolo o del veicolo in permuta fino alla consegna dello stesso. - 8.2 Se la clientela o la venditrice ritarda l'acquisizione del veicolo o del veicolo in permuta e la clientela o la venditrice ha fissato per iscritto una proroga ragionevole, il passaggio del rischio avviene dopo la scadenza di detta proroga. - 8.3 In caso di ritardo della venditrice, la proroga ha una durata minima di 30 giorni.

9. Compliance - Se la clientela figura in una lista di sanzioni o se la venditrice non può o non ci si può ragionevolmente aspettare che adempia al contratto di acquisto per altri motivi legali, la venditrice ha il diritto di recedere dal contratto di acquisto.

10. Riserva di approvazione - 9.1 Il presente contratto è vincolante solo previo consenso della direzione della venditrice. In caso di negazione di tale consenso non sussisterà alcun obbligo di risarcimento. - 9.2 Il consenso è considerato approvato se entro 10 giorni (timbro postale) dalla firma non viene comunicato per iscritto la negazione del consenso.

11. Diritto applicabile e foro competente - 10.1 Si applica il diritto materiale svizzero, fatta eccezione per la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. - 10.2 Foro competente per tutte le controversie è la sede della venditrice; in caso di contratto concluso con il consumatore si applica il regolamento di legge previsto per la competenza del foro.

12. Protezione dei dati - I dati personali e i dati del veicolo (ad esempio numero di identificazione del veicolo, dati tecnici del veicolo e dell'officina) vengono elaborati dalla venditrice o da terzi come AMAG Group AG e le sue società affiliate, il produttore e/o partner/fornitori di servizi autorizzati dai summenzionati terzi, nella misura necessaria per l'adempimento del presente contratto o di obblighi legali nonché per il perseguimento di interessi legittimi. I dati vengono elaborati per finalità inerenti all'esecuzione del contratto, all'assistenza clienti, per richiami e misure tecniche, informazioni alla clientela, sondaggi clienti e la gestione di una piattaforma di assistenza centrale per le persone interessate e la clientela. Qualora la clientela abbia fornito il proprio consenso, i suoi dati verranno utilizzati anche per finalità di marketing. In qualità della clientela, è importante tenere presente che l'assenza di consenso non costituisce una revoca di altri consensi che la clientela ha già fornito. I dati di contatto per la revoca e ulteriori disposizioni sulla protezione dei dati, applicate al presente contratto, sono disponibili presso la venditrice e consultabili su www.amag.ch/datenschutz.